

il diritto di requisire e le condizioni per l'esecuzione delle requisizioni „.

Il regolamento predetto porta talune disposizioni che per la loro importanza meritano di essere riassunte:

L'art. 65 indica le autorità che possono procedere alla requisizione, ed a questo riguardo fa le seguenti distinzioni:

1. In Francia i prefetti marittimi (Comandanti in capo dei Dipartimenti), gli ufficiali del Commissariato della marina possono, con la delegazione del Ministro della marina in ogni tempo ed in ogni luogo, requisire le navi mercantili e le imbarcazioni di qualsiasi natura, col materiale e gli attrezzi esistenti a bordo che l'autorità che fa la requisizione giudica opportuno di conservare.

2. Fuori delle acque territoriali della nazione, le stesse requisizioni possono esser fatte, con la delegazione del Ministro, in ogni tempo ed in ogni luogo, da qualsiasi ufficiale comandante di forza navale o di un bastimento da guerra isolato, dai rappresentanti diplomatici o consolari e dai governatori delle colonie.

L'art. 73 dispone che la liquidazione delle indennità relative alle requisizioni di navi si compia secondo le norme stabilite per le requisizioni militari a terra, senza pregiudizio delle convenzioni speciali concluse fra lo Stato e le Compagnie di navigazione: che la valutazione dell'indennità sia fatta sulla scorta dello stato definitivo e dei verbali compilati al momento della consegna da una Commissione distrettuale marittima designata dal Ministero della marina: infine, che in caso di contestazione giudichi il giudice di pace o il tribunale di prima istanza competente del luogo ove è istituita la Commissione.

In quanto alle norme contenute nei quaderni d'onere annessi alle varie convenzioni, esse si riassumono nell'obbligo di presentare al Ministro della guerra i piani dei piroscafi da costruirsi, nelle disposizioni relative alle stime prima e dopo la guerra, alla spesa pel nolo ecc.